

ALLEGATO 1
Suballegato 2
(Articolo 1, comma 4)

VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN
ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi a freddo

Per i processi a freddo di recupero indicati nel suballegato 1 quali:

1. deposito
2. attacchi acidi
3. estrazioni chimiche e trattamenti depurativi, trattamenti elettrolitici
4. selezione
5. macinazione
6. vagliatura
7. omogeneizzazione

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 30%. Qualora risultino più restrittivi dei valori minimi nazionali opportunamente ridotti del 30%, si applicano i valori contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 nel caso in cui, a seguito dell'utilizzo dei rifiuti, non si verifichi un aumento del volume delle emissioni. Qualora tale ultima condizione non sia rispettata si applicano i valori limite contenuti nelle stesse autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 ridotti del 30%.

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici

2.1 Per i processi termici di recupero indicati nel suballegato 1 quali:

1. pirotrattamento
2. pirolisi e piroschissione
3. trattamenti termici
4. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici
5. raffinazione metallurgica
6. produzione sostanze chimiche
7. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente
8. strippaggio di idrocarburi
9. distillazione e rettifica di solventi